COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

BUZZI ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica (48);

TITOMANLIO VITTORIA: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (512) 483

PRESIDENTE 483, 485, 486, 487
ROMANATO, *Relatore* 484, 485
BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 484, 486
TITOMANLIO VITTORIA 485
FRANCO PASQUALE 485
VALITUTTI 485, 486, 487
PICCIOTTO 485
CODIGNOLA 485, 486

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

CRUCIANI é GIUGNI LATTARI JOLE: Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare (929);

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688) 487

PRESIDENTE 487, 488, 489, 498
DE POLZER 487, 488, 489
VALITUTTI 490, 493
TITOMANLIO VITTORIA 492
BADINI CONFALONIERI 492, 498
DE ZAN 493
REALE GIUSEPPE 495, 496, 497
PICCIOTTO 496, 497
LOPERFIDO 497
BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 498

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica (48); Titomanlio Vittoria: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: n. 48, d'iniziativa dei deputati Buzzi, Borghi, Rampa, Fabbri Francesco, Patrini, Bertè, Leone Raffaele recante modifica all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto

degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica; e numero 512, di iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria, concernente provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto.

Di queste proposte la nostra Commissione si è già occupata una volta, ma la discussione fu sospesa in seguito al parere parzialmente contrario della V Commissione, di cui do nuovamente lettura: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta numero 512, mentre ritiene che tale parere favorevole non possa allo stato, estendersi anche alla proposta n. 48 che nella formulazione dell'articolo 2, secondo comma, implica maggiori oneri senza determinare la misura né indicare come attuare la copertura ».

Rammento altresì che nella seduta precedente, proprio l'onorevole Buzzi preannunciò un altro testo della proposta n. 48, che ora esamineremo; e, se siamo d'accordo, penso che potremmo approvarlo in linea di principio sollecitando dalla V Commissione un nuovo parere.

Prego il Relatore, onorevole Romanato, che nella precedente seduta era assente, di esprimersi sugli emendamenti preannunciati e dei quali ho, a tempo debito, dato lettura.

ROMANATO, *Relatore*. Credo che non ci sia necessità di una relazione ampia, anche perchè il provvedimento deve tornare alla Commissione Bilancio; e del resto la nostra Commissione ha già trattato più di una volta le due proposte di legge.

Devo fare ancora una volta presente alla Commissione che già nella precedente legislatura la nostra Commissione aveva approvato un provvedimento legislativo analogo a quello che forma oggetto delle due proposte in esame, e solo il termine della Legislatura impedì al Senato di dargli la sanzione definitiva.

Per quanto riguarda il parere della V Commissione, favorevole alla proposta di legge n. 521 e contrario alla 48 come ha detto il Presidente, il collega onorevole Buzzi ha presentato un nuovo testo che tiene conto delle osservazioni fatte dalla V Commissione e contiene pertanto delle innovazioni sostanziali rispetto al vecchio testo della proposta numero 48.

Come gli onorevoli colleghi sanno, le due proposte di legge in esame tendono a modificare la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti delle scuole elementari, secondarie e artistiche. La ragione di queste due proposte va ricerata nel fatto che nell'applicazione pratica della legge si sono registrate notevoli incongruenze. Come è noto, scopo di questi concorsi è quello di premiare gli insegnanti migliori per la loro particolare preparazione professionale, scientifica e culturale. Nel fatto è accaduto però che le Commissioni esaminatrici di questi concorsi spesso hanno adottato particolari criteri per la valutazione dei titoli, per cui si è verificato il caso di concorrenti che hanno conseguito punteggi altissimi nelle prove per esami e tuttavia sono rimasti esclusi dal numero dei vincitori in dipendenza della scarsa valutazione data ai loro titoli.

Riteniamo che i titoli abbiano il loro notevole peso ma che altrettanto peso abbia la preparazione agli esami; e che non si debbano deprimere, con una valutazione insufficiente dei titoli, i risultati veramente notevoli conseguiti nelle prove d'esame.

Le proposte che ci presenta l'onorevole Buzzi e che mi pare possano assorbire il provvedimento di iniziativa dell'onorevole Titomanlio Vittoria, portano alcune modificazioni direi sostanziali. L'articolo 1 aggiuntivo, modificando i commi 7, 10, 11 dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, abbassa da 80/100 a 75/100 il punteggio necessario per vincere i concorsi di cui trattasi. L'onorevole Titomanlio Vittoria proponeva di portare la cifra stessa a 70/100, ma forse può concordare con quella intermedia suggerita dall'onorevole Buzzi.

Altro emendamento notevole, sempre portato dall'articolo 1 aggiuntivo, è quello, di cui all'ultimo comma, che rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri cui le commissioni debbono attenersi nella valutazione dei titoli. Il che mi pare fondamentale, per correggere le incongruenze verificatesi in passato. La legge n. 165, diceva, in materia: « alla ripartizione dei punti provvedono le Commissioni nella loro prima adunanza ». L'emendamento suggerito dall'onorevole Buzzi dice: « alla ripartizione dei punti provvede il Ministro per la pubblica istruzione, mediante proprio decreto ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse è il caso di aggiungere: « sentito il parere del Consiglio Superiore ».

ROMANATO, *Relatore*. D'accordo. L'articolo 2 rimane uguale alla proposta originaria, salvo il diverso punteggio (70/100) a cui si è fatto cenno.

Le eccezioni relative alla copertura, che erano state fatte dalla Commissione bilancio sull'articolo 2, mi pare vengano superate dalla nuova stesura suggerita dall'onorevole Buzzi (nuovo articolo 3). Nella stessa si dice che coloro che non siano risultati vincitori ma che abbiano ottenuto un punteggio di 75/100 con nessuna prova inferiore a 7/10, vengono promossi al coefficiente superiore con la decorrenza giuridica di cui al bando di concorso, ma con decorrenza economica a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Mi pare che l'onorevole rappresentante del Governo abbia detto che è il caso di aggiungere, al nuovo articolo 3, l'espressione « a partire dal 1° ottobre 1965 ». Possiamo, eventualmente accogliere questa proposta.

In ogni caso, mi pare che con il nuovo testo si possa considerare assorbita la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Titomanlio Vittoria.

Riassumendo, le modificazioni, di cui al testo degli emendamenti presentati dall'onorevole Buzzi, sono sostanzialmente tre. La prima riguarda l'abbassamento del limite del punteggio necessario per vincere il concorso (da 80/100 a 75/100).

La seconda modificazione è approvata dall'ultimo comma dell'articolo 1 aggiuntivo col quale il criterio di ripartizione dei punti viene stabilito ocn decreto del Ministro della pubblica istruzione, e non è più lasciato alla facoltà delle Commissioni, cosa che avevo originato le incongruenze verificatesi in passato.

Vi è infine l'articolo 3, il quale prevede per gli insegnanti di ruolo che hanno partecipato ai concorsi superando i punteggi minimi stabiliti, l'inquadramento secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, con la stessa *decorrenza giuridica* prevista dai rispettivi bandi e con *decorrenza economica* dalla data di entrata in vigore di questa proposta di legge.

Su queste modifiche come Relatore esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo per la fusione del testo della proposta di legge n. 48 e della mia proposta n. 512. Non concordo però per il rialzo a 75/100 del punteggio minimo, da me proposto in 70/100, sul quale insisto.

FRANCO PASQUALE. Anch'io vorrei conoscere il motivo esatto di questo parziale rialzo dal 70/100 al 75/100.

ROMANATO, *Relatore*. Non bisogna dimenticare che si tratta di un concorso per merito distinto, in cui devono essere valutate particolari capacità.

VALITUTTI. Per conto mio vorrei sapere, piuttosto, perché si abbassa il limite da 80/100 a 75/100.

PICCIOTTO. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se la discussione odierna deve tendere a superare solamente lo scoglio del parere sfavorevole della V Commissione. Noi possiamo dare la nostra approvazione soltanto di massima all'emendamento, senza entrare nel merito, sul quale c'è molto da discutere.

PRESIDENTE. Possiamo fermarci all'articolo 3, oppure approvare i primi due, ed il terzo solamente come principio, mandandolo alla V Commissione per il parere. Lascio alla Commissione la decisione.

CODIGNOLA. A me pare che dovremmo prima liberarci dello scoglio frapposto dalla V Commissione e poi ridiscutere il tutto, perché ci troviamo di fronte ad una proposta di legge completamente nuova che ripropone la necessità di una discussione generale. Possiamo quindi – a mio parere – limitarci oggi a superare lo scoglio dell'articolo 3 per poi riaprire, in una prossima seduta, la discussione generale su tutto.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura, allora, del nuovo articolo 3:

« Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a 75/100, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a cancorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo propone di modificare le ultime righe dell'articolo, con le seguenti: « ...con decorrenza economica a partire dal 1° ottobre 1965 ».

CODIGNOLA. Agli effetti della V Commissione, basterebbe comunicare che rinunciamo al carattere retroattivo della legge. La formulazione dei singoli articoli compo-

nenti il provvedimento stesso non riguarda che noi. Non mi pare che possiamo impegnarci sul testo di un articolo che non abbiamo discusso.

PRESIDENTE. Possiamo inviare unicamente l'ultima parte dell'articolo con la correzione suggerita dal Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non basterà dire alla Commissione bilancio che rinunciamo alla decorrenza a carattere economico, occorrerà specificare pure a quanto ammonta l'onere. Di qui la necessità della precisazione a cui ha accennato il Presidente. La V Commissione potrà constatare che si tratta di onere sostenibile con i nostri fondi ordinari. Per il trimestre ottobre-dicembre, per tutti gli ordini di scuole, lo stesso ammonta precisamente a 6 milioni. È opportuno quindi fissare la decorrenza dal 1° ottobre 1965...

PRESIDENTE. Decorrenza giuridica...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le persone che non hanno avuto il beneficio del merito ditinto, oggi lo acquistano...

CODIGNOLA. Allora la legge conserva il carattere retroattivo!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non è che detto beneficio gli interessati lo vengono ad avere dal momento in cui sarebbe spettato loro, bensì dal 1° ottobre 1965.

In ogni caso, vi è un aumento dell'onere, che a mio avviso è bene comunicare, nella sua entità alla V Commissione.

CODIGNOLA. Ma insomma, che fine ci ripromettiamo? Ripromettendoci di modificare gli articoli 3 e 4 della « 165 », è chiaro che, qualora noi aumentiamo il numero di coloro che possono concorrere per merito distinto, diano luogo ad un maggiore onere; ma se manteniamo il numero di coloro che possono concorrere, semplicemente stabilendo il principio che gli eventuali posti non ricoperti in un concorso possono, in futuro, esserlo da coloro che abbiano avuto una determinata idoneità, la spesa resta quella che è.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma lei propone di immettere coloro che nei concorsi di merito distinto, dal 1958 ad oggi, anche avendo ottenuto gli 8/10, non avevano vinto il concorso... Il tutto, implica una maggiore spesa per coloro che di tale beneficio non abbiano fruito in passato. Per il futuro, è chiaro che le cose restano come dice lei, onorevole Codignola.

VALITUTTI. L'onorevole Codignola partiva dal presupposto che non si dovesse dare la retroattività.

CODIGNOLA. Ma la Commissione bilancio ci ha già detto di no, in questo senso! L'onere che si determina è minimo ma è pur sempre un onere, sia pure col solo aspetto giuridico. Mi domando se non convenga porci il problema della revisione, con cui sono d'accordo, dell'attuale sistema dei concorsi per merito distinto, e risolverlo nell'ambito della legge, modificando le norme che vanno modificate.

Non so quanto sia utile presentarci ancora alla Commissione bilancio con un incremento di spesa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi sono attenuta al testo che dobbiamo discutere.

Un'altra cosa vorrei chiarire, e credo sia utile. Qual è l'inconveniente suscitato da questa legge? Esso è di duplice natura: 1) assegnazione alle Commissioni giudicatrici della ripartizione del punteggio. Come loro sanno, le Commissioni per il concorso per merito distinto per la scuola elementare sono 91; è accaduto quindi che ripartendo il punteggio non tutte hanno adottato gli stessi criteri, il che ha fatto sì che i meriti sufficienti a superare il concorso in una provincia non lo fossero per un'altra; 2) il punteggio di 8 decimi (80 centesimi) è troppo alto anch eper una ripartizione fatta con criteri uniformi, mentre si calcola che i 75 centesimi si possano raggiungere normalmente dando criteri uniformi di valuatzione alle singole Commissioni. A questa uniformità di valutazione si potrebbe giungere mediante un'ordinanza sul tipo di quella prevista per i trasferimenti o per gli incarichi e le supplenze; ed anzi a questo proposito io proporrei di aggiungere al testo Buzzi (ultimo comma dell'articolo 1 aggiuntivo): « ...del Ministro della pubblica istruzione, sentita la competente sezione del Consiglio superiore ». Così ci si assicura almeno che tutti i concorrenti siano messi in condizioni di parità.

Oltre a questo chiarimento, diciamo così, di carattere tecnico, un altro ve n'è che riguarda la copertura che, se si approva il testo nella formulazione presentata, ammonta per il trimestre ottobre-dicembre 1965 a 6 milioni, che rappresentano una spesa sostenibile qualora si consideri che vengono ripartiti nei grossi capitoli del personale. Quindi sotto questo punto di vista la Commissione bilancio non dovrebbe avere nulla in contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. A questo punto penso che potremmo votare questa

ultima parte dell'articolo 3 come principio. Quanto al problema della retroattività giuridica noi dovremmo approvare una formula che dica che la disposizione può essere anche retroattiva, nel senso di lasciare una via aperta per la sua inserzione nel testo definitivo, una volta che questo sia passato al vaglio della V Commissione permanente.

VALITUTTI. Dato che il punto di dissenso fra la nostra e la V Commissione permanente è unicamente quello della retroattività, perché non lo discutiamo subito ? Io, per esempio, sono contrario alla retroattività della legge perché non vedo il modo come giustificarla. Una discussione immediata potrebbe anche avvicinare il nostro punto di vista a quello della V Commissione, e allora si potrebbe anche non insistere sulla retroattività.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni – e considerato l'orientamento della Commissione – ritengo possa rimanere stabilito che la Commissione approva in via di principio il nuovo testo dell'articolo 3 della proposta di legge Buzzi, modificato ulteriormente nel senso proposto dal rappresentante del Governo, rimettendolo alla Commissione bilancio, per sollecitare l'espressione di un nuovo parere.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole: Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare (929); Di Vittorio Berti Baldina ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179); Savio Emanuela ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge numeri: 929, d'iniziativa degli onorevoli Cruciani e Giugni Lattari Jole; 1179, d'iniziativa degli onorevoli Di Vittorio Berti Baldina, Seroni, Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Jotti Leonilde, Bronzuto, Illuminati, Rossanda Banfi Rossana, Viviani Luciana, Di Lorenzo, Diaz Laura, Natta, Picciotto, Re Giuseppina, Scionti, Bernetic Maria, De Polzer, Balconi Marcella, Loperfido, Gessi Nives, Fibbi Giulietta, Zanti Tondi Carmen; 1688, d'iniziativa degli onorevoli Savio Emanuela, Borghi, Buzzi, Rampa, Conci Elisabetta, Fusaro, Titomanlio Vittoria, concernenti: Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni ed interpretazioni ed al regolamento generale concernenti gli organici, la formazione delle classi e le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari.

DE POLZER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della discussione generale devo porre una questione preliminare che mi è stata suggerita dalla esperienza che abbiamo fatta proprio in occasione della discussione di queste proposte di legge, che fin dalla prima discussione in sede referente avrebbero dovuto essere tre.

Questo – chiamiamolo così – infortunio che è capitato, potrebbe ripetersi più volte nella nostra Commissione perché trova la sua causa in una consuetudine sulla quale il nostro gruppo non è affatto d'accordo.

Noi vogliamo perfezionare il più possibile il nostro lavoro. Per poter far ciò occorre che tutte le proposte di legge concernenti la nostra Commissione ci pervengano non appena sono state stampate. Mi si obietterà che ciascuno di noi ha piena libertà di recarsi in archivio per mettersi ogni due o tre giorni al corrente delle novità; ma questo sarebbe un lavoro improbo per tutti. Vorremmo perciò pregare il nostro Presidente di incaricare la segreteria della Commissione di distribuire le copie delle proposte di legge che interessano la Commissione al momento in cui pervengono, appena stampate, senza attendere, come si fa attualmente, la vigilia della discussione per allegarle all'ordine del giorno. Avremmo così modo di prepararci adeguatamente sulla materia. Forse neppure questa misura – e la nostra esperienza fa testo – basterebbe perché tutti fossero al corrente degli argomenti da discutere; e allora si potrebbe ricorrere ancora ad un altro accorgimento: sarebbe, più che opportuno, necessario, secondo me, che in linea di massima l'ordine della successiva seduta venisse comunicato alla fine di ogni seduta, salvo eventuali varianti, anziché trovarcelo in casella la sera avanti, il che ci mette nelle condizioni di presentarci impreparati alla discussione e fa sì che lo stesso Relatore di due proposte di legge ignori che dinanzi alla Commissione esiste una terza proposta di legge sullo stesso argomento, come appunto è accaduto per le proposte che ora discutiamo.

Mi permetto quindi di proporre al nostro Presidente e alla Commissione questa innovazione che ci consentirà forse di accelerare il lavoro, ma soprattutto di essere più preparati in ogni questione da trattare.

PRESIDENTE. Debbo alcuni chiarimenti all'onorevole De Polzer sul modo di procedere del nostro lavoro, circa questo che egli chiama « grave infortunio », nel quale non vedo l'orrido del dramma per il semplice motivo che non si tratta di un infortunio. Mentre le due prime proposte di legge ci sono state deferite dalla Presidenza in sede legislativa, l'altra ci è stata assegnata in sede referente. Ecco perché non potevano essere discusse tutte e tre congiuntamente.

Appena ci siamo accorti di questo fatto, onde non ritardare i tempi, abbiamo ritenuto – con l'accordo dei proponenti, colleghi Giugni Lattari e Cruciani – che fosse il caso di iniziare la discussione, richiedendo, contemporaneamente, alla Presidenza di deferire in sede legislativa, alla nostra Commissione, anche il terzo provvedimento. Cosa che è avvenuta.

Certo, sarebbe stato più semplice per tutti che tutti e tre i provvedimenti fossero stati, contemporaneamente, deferiti in sede legislativa.

D'altra parte, mi sembra che si sia ben fatto ad iniziare, intanto, la discussione, senza attendere che la terza proposta ci venisse inviata, tanto più che i colleghi che l'avevano formulata erano d'accordo perché ciò si facesse.

Lei dice, onorevole De Polzer, di distribuire tutte le proposte di legge. Ma quali? Quelle interessanti la nostra Commissione, o quelle concernenti tutto il Parlamento? Perché i deputati, a stretto rigore, hanno diritto di conoscere tutte le proposte di legge, anche quelle deferite a Commissioni delle quali non fanno parte. Ed ove il Segretario generale della Camera dovesse prendere il provvedimento che viene suggerito dall'onorevole De Polzer, non potrebbe non inviare a ciascun deputato tutte le proposte di legge; il che significherebbe qualche quintale di posta in più ogni mese, per la sua casa, onorevole, e per la mia... Io vi rinuncerei, probabilmente, perché ho la casa che non è più capace di contenere libri, fogli, giornali, inerenti alla mia funzione di parlamentare, ma, se a lei fa piacere, si potrà richiedere alla Presidenza se ritiene di mandare tutta questa quantità di carta a casa sua.

In ogni caso, non è che si possa non conoscere quelle che sono le proposte presentate, dal momento che periodicamente, in Parlamento, viene distribuito l'elenco delle stesse con l'ordine del giorno. Quindi, direi che forse sollecitando un pochino la mia diligenza anch'io riuscirei a vedere che cosa sono quelle proposte. Basta che chiami un usciere e che lo mandi a prendere in archivio il testo dei provvedimenti stessi. Forse, possiamo essere serviti fino a ricevere detto testo a casa, ma non vorrei che ciò significasse appesantire ulteriormente il già pesante lavoro della Camera.

Ad ogni modo, non posso che far presente, a chi di dovere, che lei onorevole De Polzer, ha espresso il desiderio di avere in casella le proposte di legge deferite all'esame della Commissione.

Circa l'altro argomento, è chiaro che noi potremmo fare anche l'ordine del giorno a distanza di una settimana. Credo che si tratti di questione della quale sia stato già discusso. Però condizioneremmo il nostro lavoro, lo ritarderemmo. Mi spiego: molte volte si attende, per poter procedere all'esame di un provvedimento, il relativo parere della Commissione competente. Una volta arrivato detto parere, noi dovremmo ancora tardare di una settimana. Riterrei perciò più opportuno continuare secondo il vecchio metodo, senza attendere una settimana. Mi sembra che sia un fatto che agevoli di molto il nostro lavoro, il poter mettere, senza indugi, un provvedimento all'ordine del giorno.

Certo, mi rendo conto che noi mettiamo di solito l'avviso, in casella, il venerdì per il mercoledì. Forse si può anticipare il tutto a giovedì (sempre per il mercoledì successivo)...

DE POLZER. Brevemente replico. L'infortunio – che non ho chiamato « grave », dal momento che non vi sono stati ricoveri in ospedale – , dopo le sue spiegazioni, onorevole Presidente, delle quali la ringrazio, si estende alle responsabilità degli uffici di Presidenza. È veramente un po' difficile, per uno neo deputato, comprendere per quale ragione la Presidenza della Camera assegni due proposte di legge, di un determinato argomento, in sede legislativa, mentre, in precedenza, non ha ritenuto di dover fare altrettanto con analoga proposta di legge, concernente identico argomento. Nel caso di cui si sta discutendo, il nocciolo della questione è proprio questo. Ma si vede che possono accadere anche cose del genere.

Per quanto riguarda la distribuzione degli stampati delle proposte di legge, non credo che quanto da me richiesto possa costituire

un appesantimento. Intanto, non ritenevo di dover allargare la richiesta a tutte le proposte; mi riferivo unicamente a quelle interessanti più direttamente la nostra Commissione. Poi, visto che ogni volta che riceviamo l'ordine del giorno ci vengono inviate, allegate, le proposte di legge relative allo stesso, ci potrebbero essere mandate le stesse carte, le stesse copie, qualche mese prima.

È chiaro che si può correre il rischio che qualcuno rimanga senza il documento in tasca, per il momento in cui si discuterà lo stesso. Comunque, certo è che non si tratta di quintali di carta in più, o di soverchio appesantimento del lavoro della Camera, bensì di una diversa organizzazione nella distribuzione del vario materiale.

PRESIDENTE. Se la Commissione ritiene noi possiamo avanzare alla Segreteria generale della Camera richiesta in tal senso. Quello di cui sono sicuro, in ogni caso, è che il 90 per cento del deputati non avrebbe più, al momento della discussione, i testi dei provvedimenti.

DE POLZER. Comunque, chiusa la questione preliminare, ed entrando nel merito del provvedimento, il punto centrale, che ha richiamato l'attenzione di tutti coloro che sono intervenuti, e che sembra essere la pietra di dissidio tra noi, consiste nella divisione delle classi per sesso.

Ci troviamo di fronte a posizioni che non esito a definire « strane ». Per il Relatore, collega Buzzi, per esempio, non occorrerebbe intervenire legislativamente per quanto concerne detta divisione, in quanto l'abolizione della distinzione nelle graduatorie – quale qui si propone – risolverebbe, di per se stessa, automaticamente, il problema. La divisione delle classi per sesso, sarebbe, infatti, la conseguenza diretta della divisione delle graduatorie.

Altri ritengono invece, affrontando direttamente il problema, che si tratti di una questione di libertà individuale e familiare e di autorità scolastiche. Per quanto riguarda il primo punto, sebbene già altri ne abbiano parlato, e sopratutto l'onorevole collega Codignola, vorrei aggiungere un'osservazione che mi sembra possa demolire definitivamente l'argomentazione del Relatore: nella scuola media non esistono – per gli insegnanti – graduatorie distinte: non esiste alcuna legge che faccia obbligo di creare classi distinte e classi miste. Fatto sta che nelle grandi città (nei piccoli centri la questione non si pone perché la scolaresca è in quantità tale che si fanno le classi miste per forza) si fanno prima classi distinte e in ultimo, se proprio disgraziatamente il numero degli allievi non consente soluzione diversa, si fa una classe mista. Questa è la procedura seguita dai Presidi. È ormai un'abitudine, una *forma mentis* delle autorità scolastiche periferiche, ammesso anche che non sia un intendimento delle autorità scolastiche centrali.

Nella scuola media vi può essere al massimo una ragione, che è stata effettivamente portata a favore della divisione per sessi: ed è quella dell'esistenza di materie tecniche che vengono svolte distintamente per i due sessi. Ma per una preparazione tecnica specifica che sia conforme alle future attività di ogni sesso, esistono gli istituti professionali, esiste una specializzazione successiva, diversa da quelle elementarissime cognizioni che si apprendono alla scuola media e che potrebbero essere sufficienti per entrambi i sessi.

È quindi un fatto che la semplice abolizione delle graduatorie non porterà alcuna innovazione pratica nei criteri della divisione delle classi per sesso. Si è voluto evitare di rispondere, a quanto io sappia, alle argomentazioni svolte sopratutto dall'onorevole Codignola, intorno ai criteri pedagogici; si è voluto insistere sul fatto che, almeno in via di massima, abolendo la divisione delle classi distinte per sesso si infrangerebbe un diritto zione, quantunque questo atteggiamento sia in contrasto con le risultanze più recenti e le sperimentazioni più probative ovunque già affermate. Si tratta quindi, dal nostro punto di vista, di infrangere una abitudine mentale e un pregiudizio.

Più pertinente mi sembra il richiamo del collega di parte liberale ad una pretesa libertà della famiglia di preferire l'assegnazione del loro figlio ad una classe mista piuttosto che ad una classe separata e viceversa. Ora, se qui fra noi, che siamo gente di scuola, praticamente molto esperta di questioni pedagogiche, non si sono ancora radicate le esperienze positive della coeducazione, come possiamo supporre che nell'ambiente familiare italiano vi sia una tale maturità di cognizioni in materia che tutti i desideri dei genitori stessi possano essere ritenuti proposti con criteri pedagogici, basati su convincimenti profondi, su preferenze aggiornate? Osservo, di passaggio, che se si fosse lasciata ancora la libertà ai genitori di inviare o meno gli alunni alla scuola media (anche questa potrebbe essere fra le loro libertà) la scuola media non sarebbe certo frequentata come oggi. Del resto, la storia dell'analfabetismo italiano offre una vasta documentazione sul convincimento di

buona parte dei genitori italiani che l'istruzione non fosse cosa indispensabile, o anche solo importante. Dovremmo dunque legittimare la libertà di un modo di pensare e di agire arretrato nel settore degli studi. Certo, la libertà di optare per idee arretrate esiste nel campo politico (senza allusioni ad alcuna parte) Ma, in campo pedagogico mi pare che questa libertà non potrebbe essere ammessa, altrimenti dovremmo abolire l'obbligatorietà dell'insegnamento. Se riconosciamo non solo la necessità dell'istruzione, ma anche la fondatezza dell'obbligatorietà della frequenza alla scuola media, allora evidentemente siamo in pieno diritto di imporre anche la coeducazione come la organizzazione più idonea di questo tipo di scuola.

Un'ultima osservazione è stata fatta – anzi in ordine di tempo è stata una delle prime – da parte dell'onorevole Rampa, il quale ha giudicato intempestivo e non maturo il problema perché esso rientra fra i tanti, tantissimi altri che sono legati alla riforma generale della scuola. E se questa riforma generale tarda a venire? Anticipare un aspetto anche piccolo della riforma non pregiudica nulla, e anzi fa sì che la riforma si faccia al più presto e contenga tutte quelle innovazioni che la moderna pedagogia suggerisce.

VALITUTTI. Nella relazione alla proposta di legge n. 1179 secondo me vi è una inesattezza la quale va rilevata non per amore della verità storica ma proprio per chiarire la questione che stiamo discutendo.

Si dice, in questa relazione, che il principio della separazione delle graduatorie maschili e femminili fu introdotto dal fascismo per l'attuazione dell'ideale dell'educazione virile. Storicamente questo è inesatto, perché troviamo assai prima nella storia della nostra legislazione scolastica questo principio nell'ambito della scuola elementare. Perché in questa stessa legislazione scolastica c'è il presupposto, sin dalla legge madre Casati della separazione dei sessi. Tale principio viene attuato con la legge Orlando del 1904 e con la successiva, Credaro (?), del 1911.

Quale era la situazione nel 1919 (e adesso spiego perché mi sono fermato a tale data)? Le donne erano ammesse alle classi femminili e, subordinatamente, anche a quelle maschili, mentre gli uomini potevano accedere unicamente alle maschili. Alla fine del 1919 intervenne un decreto che concedeva agli uomini di partecipare al riparto anche dele classi miste. Questa situazione perdurò fino al 1926, anno in cui (e si era sotto il fascismo) si abolì la distinzione delle graduatorie.

Era rimasta comunque (T.U. febbraio 1928 e regolamento generale aprile 1928) la separazione dei fanciulli e delle fanciulle in classi maschili e femminili nei centri in cui la popolazione avesse richiesto lo sdoppiamento dei corsi.

Quindi, nel novembre del 1928, con un decreto che porta il numero 2.661, si ristabilì la distinzione delle graduatorie nelle tre seguenti: graduatoria maschile, graduatoria femminile, graduatoria mista.

Perché tale decreto del novembre 1928? Si dice: perché il fascismo volle questo tipo di educazione. Sì certamente; ma il decreto intervenne anche per altre ragioni tecnico-scolastiche. Cioè, siccome nella nostra legislazione era rimasto il principio della separazione dei fanciulli e delle fanciulle, si volle armonizzare con lo stesso il congegno per la scelta degli insegnanti.

Quindi, la storia della nostra legislazione che cosa dimostra? Che vi è un'interdipendenza tra il principio della separazione dei sessi e quello della distinzione delle graduatorie.

Le due cose procedono e cadono insieme. Se si riconosce la opportunità di separare i fanciulli in classi distinte, necessariamente occorre mantenere il dispositivo della distinzione delle graduatorie. Questo è il punto – a mio avviso –dal quale dobbiamo partire. Io sono perciò d'accordo con tutti i colleghi che si sono pronunciati in questo senso. Se si vuole abolire la distinzione delle graduatorie, occorre necessariamente fare altrettanto per la distinzione delle classi in maschili e femminili.

Ora, personalmente, sono per la coeducazione, come si dice oggi. La vita è mista, felicemente mista; e la scuola deve essere altrettanto. Anche il Parlamento è misto, adesso.

Questo è il mio punto di vista, come uomo, come cittadino, come modesto cultore di studi scolastici ed educativi.

Confessato, però, tale mio punto di vista, io mi pongo un quesito. Come legislatore, posso sottrarmi al dovere di guardare intorno a me, di sentire gli altri che cosa ne pensano? Io sdoppio la mia responsabilità di educatore da quella di legislatore. Come legislatore, caro De Polzer, debbo guardarmi intorno e debbo sentire il parere degli altri. Ora, proprio in questa sede, ho sentito che vi sono persone che non la pensano come me o come altri colleghi, circa il problema della coeducazione. Ora, possiamo imporre, a co-

loro che non ne sentono a necessità, coattivamente, un certo tipo di organizzazione scolastica?

Si fa riferimento alla scuola dell'obbligo; ma esiste una fondamentale distinzione tra il principio della scuola dell'obbligo e quello della coeducazione.

La soluzione più democratica, a mio avviso, sarebbe quella di eliminare l'obbligo; perché, oggi, l'articolo 68 del testo unico del 1928 è formulato in modo da sancire l'obbligo della distinzione delle classi in maschili e femminili, nelle sedi ove la popolazione scolastica richieda lo sdoppiamento dei corsi.

Io direi: consentiamo al direttore didattico, che deve formare le classi, di valutare la opportunità di dar vita ad una certa formula piuttosto che ad un'altra. Avrei preparato, in proposito, il seguente emendamento alla proposta di cui stiamo discutendo:

« Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 68 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e il comma 2 dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928.

« L'assegnazione dei maestri alle varie classi, in ciascuna sede, viene fatta dal direttore didattico. Nelle sedi in cui il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi, spetta al direttore di valutare l'opportunità di istituire classi distinte per sesso, tenuto anche conto dei desideri manifestati dai genitori degli alunni ».

Capisco quale potrebbe essere l'eccezione a tale emendamento. Dirà, ad esempio, il collega De Polzer: se la distinzione dei sessi esiste già nella scuola media, per la quale, peraltro, non vi è alcuna norma che lo preveda, questo trasformare l'obbligo in facoltà, in potere discrezionale, lascerà immutata la attuale situazione.

Ma, collega De Polzer, la società democratica ha alcune leggi alle quali non si può venir meno. Una di queste leggi consiste nel fatto che certe soluzioni debbono venir fuori, spontaneamente, dal peso delle forze sociali, culturali, educative, dal moto provocato dalle stesse.

È chiaro che vi potrebbe essere un'azione che ostacoli detto moto.

Il problema esiste, ma è anche il problema della nostra capacità di vigilare su questi organi di vita amministrativa. Dovremmo essere noi, chiamati a fare le leggi, a coordinare e controllare l'esecuzione delle stesse da parte degli organi dello Stato; e quindi qualora da parte di questi organi si esplichi un'azione amministrativa contraria alla volontà del legislatore, abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere di intervenire.

Quindi io su questo punto direi: aboliamo il principio della distinzione delle graduatorie, ma nello stesso tempo aboliamo il principio che sancisce l'obbligo dell'istituzione di classi distinte, affidandoci al potere discrezionale del direttore, in determinate situazioni, per l'istituzioni di classi distinte, tenendo conto anche delle richieste delle famiglie.

Detto questo, debbo pregare i colleghi di pazientare ancora un poco perché ritengo che ora dobbiamo fare insieme uno sforzo per identificare quali potranno essere gli effetti di una disposizione che abolisca la distinzione delle graduatorie nell'ordinamento generale della scuola italiana.

Io sono favorevole alla norma che abolisce la distinzione delle graduatorie, e questo principalmente per ristabilire la competitività nel corpo insegnante. Effettivamente la distinzione attuale favorisce certe sperequazioni, mentre donne e uomini devono competere lealmente. Quindi bisogna abolire certi privilegi che oggi ancora la nostra legislazione permette a favore dei maschi, e che nuocciono alla vivezza culturale della scuola.

Questa è la ragione principale per cui sono favorevole alla norma. Però non posso non considerare quale potrebbe essere l'effetto anche immediato, nella prospettiva della nostra scuola, dell'applicazione della norma stessa. Ho il timore che, abolendo il privilegio maschile, stabiliremmo – non adottando altri provvedimenti – un privilegio femminile. Temo che se noi approviamo questo testo, più o meno emendato che sia, senza prendere altre decisioni, rischiamo di avere in Italia un corpo insegnante esclusivamente femminile anziché misto, il che certo non è il nostro obiettivo. Ho il timore che questo possa accadere se non si prendono altri provvedimenti. Oggi l'Istituto magistrale è già qualificato come una scuola prevalentemente femminile. Bisogna partire dalla rivalutazione dell'Istituto magistrale. Ma c'è qualche altra cosa, oltre alla rivalutazione dell'Istituto magistrale, ed è il procedimento dei concorsi per esami e per titoli che oggi è molto più favorevole alle donne che agli uomini, in quanto questi ultimi debbono allontanarsi per un certo periodo di tempo dalla vita civile per assolvere ai loro obblighi militari, mentre le donne non subiscono interruzioni nella acquisizione di sempre nuovi titoli. Inoltre vi è un altro privilegio per le donne, ed è quello

per il quale esse possono partecipare ai concorsi a 17 anni.

Ora se noi, lasciando intatta questa situazione in tutti i suoi elementi e presupposti, ci limitiamo ad introdurre la norma che abolisce la distinzione nelle graduatorie, noi mettiamo in azione delle forze che spingeranno il corpo insegnante della scuola elementare italiana a femminilizzarsi, e ritengo che questo sarebbe un male sotto un duplice aspetto. Non perché non creda nella capacità educativa delle donne, ma perché ritengo che per la ricchezza e la pienezza educativa e culturale della scuola elementare italiana, sia necessaria la presenza ed il contributo degli uomini. Quindi questa femminilizzazione mi preoccupa sia sotto l'aspetto educativo e culturale, sia sotto l'aspetto sociale.

Questo punto è stato messo in rilievo nella passata seduta dall'onorevole Rampa. Specie nei paesi del Sud, il maestro elementare è un elemento della classe dirigente; anzi apprezzo il disinteresse dei rappresentanti del partito di maggioranza per il mantenimento di una categoria - quella dei maestri elementari - che specie nei paesi del Sud forma gran parte della classe dirigente locale. Vi è quindi anche una esigenza sociale che impone l'approvazione di altre norme - unitamente a quella per la abolizione delle graduatorie distinte - per l'emanazione delle quali non si deve invocare il solito argomento immobilizzante: « lo faremo con il piano della scuola ». Il piano della scuola, lasciatemelo dire, è diventato un pretesto per non far nulla e rimanere nell'ambito ristretto e meschino delle piccole leggi. Perché non affrontiamo la riforma dall'Istituto magistrale? Perché non approviamo una norma, da inserire in questo, provvedimento o in quello che stiamo discutendo in Comitato ristretto, che preveda un concorso per soli esami, un concorso al quale si possa partecipare con la sola prova selettiva dell'esame? Perché non adottare una misura simile che tornerebbe a vantaggio degli uomini? Concludendo, sono favorevole alla norma, a condizione che, nello stesso tempo, si tramuti in facoltà quel che oggi è un obbligo, per quanto attiene la formazione delle classi distinte nei grandi centri, ed a condizione che si adottino altre decisioni legislative idonee ad evitare che al privilegio maschile subentri quello femminile.

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevole Valitutti, io ricordo quando lei, come capo-Gabinetto, mi riceveva ed era così affabile. Adesso è diventato così battagliero che quasi non la riconosco. Le faccio notare che la proposta di legge di cui stiamo discutendo, in sostanza fu da noi prospettata fin dalla lontana legislatura 1953-1958, cioè dieci anni fa. Il che significa che, fin da quel tempo, il problema era sentito, e nasceva, più o meno consapevolmente, dalla constatazione del fatto che la donna non aveva quella possibilità di introduzione nella scuola ch eaveva l'uomo, almeno nel primo dopoguerra, stanti i numerosi titoli di cui godevano reduci, combattenti, ecc. Comunque, allora, sotto un profilo più pedagogico che sindacale, sostenevano che la donna fosse, in sostanza, più adatta degli uomini ad insegnare nelle prime classi elementari. Alcuni si chiedevano: non lo è forse anche per la 4 e 5ª classe? Certo; ma sentivamo che la donna, per il suo senso di maternità, fosse più adatta degli uomini in certi momenti dell'insegnamento elementare. Non fummo ascoltati.

BADINI CANFALONIERI. Onorevole Presidente, quella dell'onorevole Titomanlio è un'offesa alla paternità che non ammetto. Mi domando, tra la maternità della onorevole collega e la mia paternità quale abbia maggior peso ideale...

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevole Badini Confalonieri, la proposta fu respinta nella successiva legislatura. Effettivamente, questa Commissione approvò la proposta stessa che passò, nel 1960-1961, al Senato. Ma, evidentemente, da parte dei maestri si temeva di restar danneggiati, se il provvedimento, una volta al Senato, non andò avanti.

Oggi si ritorna sullo stesso argomento. Ma, a parte quel senso di maternità a cui facevo cenno che è stato bocciato non solo oggi dall'onorevole Badini Confalonieri, ma anche allora, alla base del provvedimento di cui si sta discutendo vi è la constatazione che per la donna, qualora si escluda l'insegnamento, non vi è alcuna altra possibilità di sviluppo di carriera o di attività professionale.

Ma poi ci si ripensa, perché, forse forse, gli uomini ne sarebbero danneggiati... Che poi è il ripensamento manifestatosi nell'altra legislatura.

È chiaro che possono, ad esempio, intervenire delle norme transitorie per coloro che abbiano acquisito dei diritti. Però, se discriminazione non vi deve essere tra donne e uomini, così come asserito dalla Costituzione, occorre essere d'accordo per la graduatoria unica. Non sono d'accordo invece per l'abolizione delle classi distinte, maschili e femminili.

Per quanto concerne il direttore didattico, lei stesso, onorevole Valitutti, nell'emendamento proposto, ha dato a quest'ultimo certe attribuzioni. Ma allora, se questi ha certe facoltà, deve anche avere quella di distribuire, con senso di equità, di equilibrio, nella scuola il corpo insegnante, secondo le esigenze della scuola stessa.

Concludendo, ripeto di essere d'accordo allorché si parla di graduatoria unica; mentre dichiaro il mio disaccordo circa l'abolizione delle classi distinte, maschili e femminili.

VALITUTTI. Nella legislazione vigente esiste l'obligo della distinzione delle classi in maschili e femminili. Si tratta unicamente di abolire tale obbligo.

DE ZAN. Per quanto riguarda il punto fondamentale della proposta di legge, e cioé la modificazione delle graduatorie, io direi che la legge arriva un po' tardi e, insieme, u npo' troppo presto. Tardi, perché era opportuno non trascinare le sperequazioni così a lungo ma risolverle nel corso del primo riordinamento scolastico del dopoguerra. Presto, perché era possibile giustificare la legge pienamente nell'imminenza dell'attesa riforma dell'Istituto magistrale, in modo che essa non apparisse provvedimento meccanico e a se stante, ma un aspetto del generale riordinamento della scuola elementare. Era opportuno regolamentare tutto insieme, per evitare quelle conseguenze che sono state già in parte denunciate dal collega Valitutti, le cui considerazioni finali mi trovano consenziente.

Io posso dir eche già la sola notizia del provvedimento di cui ci stiamo occupando ha provocato una specie di choc, come accade per ogni provvedimento che modifica, sia pure in una qualche misura, una forma di privilegio. Si sentono frasi di questo genere: « adesso accadrà che quella che nessuno mette in dubbio, la superiorità della preparazione astratta e teorica delle candidate, avrà la meglio su quelle che sono le attidudini pratiche più evidenti da attribuirsi agli uomini ». Non é che io giustifichi tali affermazioni: mi limito a raccoglierle.

La distinzione introdotta a suo tempo, nel 1928 (anche se il collega Valitutti ci ha informati che detta distinzione risale a tempi più lontani), nasceva certo da considerazioni anche di natura politica, ma non soltanto da quelle. Nasceva da alcune considerazioni obiettive. Gli uomini apparivano, come dire, dotati di maggiori attitudini pratiche all'insegnamento, in un determinato ambiente; e la legge intendeva dare uno stimolo maggiore alla carriera magistrale degli uomini e contrarre quella che era già la pletora delle insegnanti donne.

Perché non possiamo dimenticare il fatto (a parte il giudizio sulle qualità intrinseche, sulle quali si potrebbe dissertare a lungo senza concludere) che per gli uomini – professori o maestri – la scuola è una preoccupazione primaria, mentre per molte donne non è così. Salvo eccezioni, l'uomo, anche con una base minore di conoscenze teoriche, è in grado di rendere nell'insegnamento più di una donna. Tuttavia gli uomini sono stati attratti sempre più da altre occupazioni, e questo è un fattore negativo; quindi evidentemente, pur approvando senza alcuna riserva questo provvedimento, non possiamo nasconderci le conseguenze anche negative che ne deriverebbero, ed è giusto che noi pensiamo fin da ora al modo più opportuno di diminuire quello che sarà un afflusso crescente di donne negli istituti magistrali, senza per altro scoraggiare l'afflusso degli uomini. Si potrebbero inserire alcuni provvedimenti in attesa della riforma degli Istituti magistrali. D'altra parte la proposta del collega Codignola di portare a 21 anni l'età minima per la partecipazione ai concorsi avrebbe come conseguenza inevitabile un aumento della sproporzione fra uomini e donne nella scuola. Pare opportuno invece inserire questo obiettivo nella riforma dell'Istituto magistrale, che giungerà sempre troppo tardi.

La riforma deve essere, a parer mio, severa, ma naturalmente deve avere un corrispettivo anche di ordine economico. La severità disgiunta da questo corrispettivo potrebbe avere degli effetti opposti a quelli che noi ci proponiamo che si concretano nell'aumentare il numero degli uomini e diminuire quello delle donne.

Detto ciò dovremmo tentare di indirizzare le donne verso altre attività. Perché l'Istituto magistrale, nella confusione attuale, attira la maggior parte delle ragazze? Non solo perché è un corso di durata breve, ma anche perché l'Istituto magistrale, così come è oggi configurato, gode di fama immeritata, giacché lo si fa apparire come la base naturale per diversi tipi di impiego. Si tratta di modificare questo concetto approntando altri tipi di studi di carattere professionale o di altro ordine, attribuendo ad essi il valore che oggi ha l'Istituto magistrale per quanto riguarda la possibilità di accedere ad altri tipi di impiego.

E mi soffermo sul problema più delicato sul quale è difficile dire cose nuove; ma giova riconfermare ed avvalorare quelle già dette.

A me pare, a ragion veduta, che si sia un po' esagerato e che le controversie siano state troppo inasprite. Nella polemica che abbiamo aperta si inseriscono probabilmente due aspetti diversi della concezione della vita di relazione comunitaria, due prospettive, non soltanto pedagogiche, delle quali si dice che l'una si attesta su posizioni progressiste e che l'altra resta ferma su posizioni oscurantiste. Da una parte si parte dal presupposto che l'educazione mista sia determinante per lo sviluppo completo del fanciullo; dall'altra non si nega l'elemento positivo di questa educazione mista, ma si dice che esso è un aspetto non determinante della educazione. Ognuno sa che la vicinanza dell'altro sesso, anche nella tenera età, non lascia indifferenti, suscita reazioni diverse a seconda del soggetto. Io sono convinto che il carattere eccezionale di una certa situazione aumenta le reazioni, mentre la consuetudine le diminuisce. Pertanto togliere l'eccezionalità significa realizzare un elemento positivo. Ma sarebbe un grave errore seguire dei criteri rigidi. L'articolo 68, che qui si è più volte citato, in un certo senso è assurdo, perché dice: « quando ragioni pratiche lo impongano è ammessa la promiscuità ». Si avverte la preoccupazione di evitare atteggiamenti di principio che sarebbero stati discutibili e pericolosi anche allora: si sente che si vuol raggiungere quel certo scopo che conosciamo senza tuttavia scomodare le questioni di principio. Ne deriva che questa norma non è vincolante: è un indirizzo di massima su cui è chiamato a decidere chi ha responsabilità esecutive. Più che questo norma, ha avuto peso nella nostra scuola la consuetudine che, come tutte le consuetudini, è difficile a vincere.

Ora, vogliamo o no inserire quel criterio di obbligatorietà su posizioni evidentemente rovesciate rispetto a quelle cui si richiamò lo stesso legislatore nel 1928? Credo che sarebbe un errore per il brusco capovolgimento che ne deriverebbe, pur essendo personalmente d'accordo sulla utilità della innovazione. Piuttosto non abbiamo diritto di legiferare in questo modo, introducendo in una materia così delicata dei vincoli rigidi. Il collega Marangone, nel giustificare polemicamente il suo punto favorevole alla integrazione totale, ha parlato di deviazioni sessuali che sarebbero facilitate dall'attuale sistema. Ora, se fosse vero, evidentemente dovremmo estendere questo concetto prima di tutto ai collegi perché sappiamo che è là che nascono le deviazioni più patenti. Allora vogliamo rendere obbligatori i collegi promiscui? L'onorevole collega Marangone ha accennato anche all'ignoranza della materia pedagogica da parte di determinati genitori. Siamo tutti d'accordo, ma – mi domando – abbiamo il diritto di imporre una pedagogia di Stato? Noi abbiamo il diritto di creare le condizioni più favorevoli per l'educazione più moderna, ma non possiamo vincolare tutti ad una pedagogia di Stato. Il collega Giomo ha parlato con l'esperienza che noi tutti gli riconosciamo: ai genitori si deve lasciare entro certi limiti la libertà di aver torto.

Il collega De Polzer parte dal presupposto che i criteri stabiliti dal legislatore abbiano sempre carattere di obbiettività.

Ma io penso che nessuno dei provvedimenti che possono venire da noi, o nessuno degli atteggiamenti che sono alla base di certi comportamenti dei cittadini, abbia carattere di intangibile obiettività; anche se posso ammettere che il legislatore, perché meno direttamente interessato, perché in grado di giudicare le cose a distanza, ha qualche possibilità di introdurre dei criteri obiettivi più di chi è direttamente interessato.

Ma l'introduzione di norme vincolanti per le classi miste susciterebbe certamente reazioni gravi da parte di numerose famiglie. Sono certo che parecchie di dette reazioni muoverebbero da prevenzioni errate, che noi tutti respingiamo; ma questo non è motivo sufficiente per giustificare un provvedimento rigido che avrebbe il significato di una coazione – questa è una parola che si armonizza con quella usata dall'onorevole Valitutti.

Noi siamo soliti ragionare dal punto di vista di quelle che giudichiamo necessità obiettive del ragazzo, ed a tal fine intendiamo muovere la legislazione che riguarda la sua educazione; ma anche i genitori sono soliti ragionare dal punto di vista di quelle che ritengono essere le necessità obiettive del ragazzo. Né pare lecito sacrificare tali esigenze, per quanto discutibili, ad una presunta verità superiore del legislatore.

Ma c'è un ulteriore elemento; tra il legislatore ed i genitori si inseriscono le autorità scolastiche, che sono in un tipico rapporto di mediazione tra lo Stato e le famiglie. Esse solo sono in grado di giudicare l'opportunità di una soluzione piuttosto che di un'altra, cioè di valutare caso per caso. Vogliamo subordinarle a vincoli rigidi, vogliamo togliere loro quel potere discrezionale che è consentito su molti altri aspetti della vita scolastica?

La obiezione la conosco: l'autorità si regola, di fatto, in modo unilaterale. Ma si regola in questo modo perché legata ad una consuetudine che contiene – lo concedo – una

buona dose di prevenzione e di equivoci. Si tratta, allora, di introdurre una diversa consuetudine, più duttile; si tratta di introdurre dei punti di vista più moderni, senza per questo legare le autorità scolastiche stesse a dei vincoli rigidi.

Allora, è insuperabile il dissidio che è nato tra noi in questi giorni? Io non lo credo, purché si ponga menta ad alcune sintetiche considerazioni:

1) nessuno di noi, credo, esprime preferenze rigide per le classi distinte. Forse un accenno un po' unilaterale è poco fa venuto dalla collega Titomanlio Vittoria (lo posso dire in piena libertà); ma in fondo, ripeto, nessuno esprime preferenze rigide per le classi distinte; nessuno di noi ha pregiudizi nei confronti della coeducazione;

2) non risulta, per quanto io sappia, che le esperienze straniere più accreditate, anche se distanti dalle consuetudini italiane, contengano delle norme vincolanti al riguardo;

3) penso (ed in questo mi soccorre un ragionamento pregnante dell'onorevole Valitutti) che quanto si introduce di nuovo non può nascere da norme, ma deve nascere da un costume. È evidente che quest'ultimo deve essere creato ed agevolato; ma guai se ci sostituisimo al costume senza considerare quali potrebbero esserne le conseguenze;

4) come può nascere il costume di cui trattasi, senza per ciò eliminare o ridurre quel che è il margine di discrezionalità, quindi di libera scelta, da parte dei genitori o delle autorità scolastiche? In merito, ovviamente, di proposte se ne possono fare diverse; ma non credo che il Relatore abbia posto delle preclusioni a quella che potrebbe anche essere un'abolizione dell'articolo 68 del testo unico. Direi che, in proposito, l'abolizione di una norma che appare per qualche aspetto vincolante in una certa direzione, non significa introduzione di uno norma vincolante in altra direzione.

Ovviamente, questa potrebbe essere una strada; così, infatti, la necessità di evitare che perduri l'irrigidimento attuale nella distinzione delle classi non assumerebbe un carattere tale da richiedere norme rigide, ma avrebbe carattere meramente amministrativo; cioè, si instaurerebbe quel che della abolizione dell'articolo 68 appare come naturale conseguenza, l'indirizzo a valutare con maggiore obiettività di quanto non sia stato fatto fino ad oggi, con maggiore duttilità, con meno rigidezza, la situazione, introducendo altresì quelle forme pedagogiche moderne tanto necessarie, che però non creerebbero uno choc in chi le deve ricevere. Così, un po' alla volta si instaurerebbe quel costume sul quale siamo sostanzialmente d'accordo, anche se ci dividono i criteri per il suo raggiungimento.

REALE GIUSEPPE. Signor Presidente, è opinione diffusa, nell'ambito delle altre Commissioni, che nella Commissione Istruzione si parli in maniera soverchia. Si dice, per esempio, nella Commissione trasporti, della quale anche io faccio parte, che mentre la stessa, in un'ora, termina i suoi lavori, la VIII siede in lunghe, lunghissime riunioni, con un ruota di interventi che allargano i discorsi al di là di ogni possibile previsione.

Ora, sembrerebbe doversi convenire con questo giudizio. Ma, a ripensarci su, questo protrarsi in lunghe sedute a me pare necessario per l'oggetto di cui la Commissione stessa si interessa. Nelle altre Commissioni detto oggetto è sempre di natura tecnica; nella Commissione Istruzione è di natura viva, concerne l'uomo, il ragazzo. Non solo, ma in questa Commissione riaffiorano costantemente, anche in proposte apparentemente marginali, come quella oggi al nostro esame, motivi di fondo che investono le diverse impostazioni ideologiche e che, pertanto, reclamano una discussione piuttosto vasta.

Ecco perché la legge, oggetto del nostro esame, apparentemente marginale, ha suscitato uno molteplicità di interessi che sono passati dall'ordine storico a quello sociale, a quello pedagogico, nonché, forse scherzosamente, a quello della contrapposizione fra uomini e donne. In realtà le cose sono andate in maniera non prevista in partenza. Il problema inizialmente aveva un carattere preciso ed aveva come suo limite l'abolizione dei posti maschili, femminili e misti dagli organici. In questo senso la poposta di legge Cruciani-Giugni Lattari, in questo senso la proposta Savio Emanuela-Borghi-Buzzi-Rampa ed altri: in questo senso la proposta al Senato della onorevole Romagnoli. Il problema appariva limitato, circoscritto. È stato sul piano critico l'intervento dell'onorevole Codignola e sul piano storico l'intervento dell'onorevole Valitutti che hanno trovato una interdipendenza tra la soluzione di questo problema e il motivo della coeducazione che si affermava all'articolo 1 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina ed altri.

Ora, una delle due: o gli onorevoli proponenti del M.S.I., della D.C., del P.S.I. in questa legislatura, e nella legislatura precedente quelli della D.C. e del P.C.I. con la proposta Grassi Nicolosi n. 196, hanno creduto e

credono che i due problemi possano essere distinti. Oppure ha ragione l'onorevole Valitutti che pone una conoscenza storica diffusa per giustificare l'atteggiamento della interdipendenza; e allora bisognerà concludere che eminenti Parlamentari dell'una e dell'altra parte non si sono resi fino ad oggi conto della stessa interdipendenza e hanno mancato di approfondire la conoscenza dell'intera questione: ma questo mi pare per lo meno audace.

Se ne potrà riparlare. Io mi fermerò innanzitutto sul primo problema, su quello che veramente è il contenuto delle proposte di legge nn. 929 e 1688, ed implicitamente alla proposta n. 589 del Senato.

E mi spiego. Non è ormai motivo di dissenso per nessuno l'abolizione della distinzione dei posti. Non si tratta di rivendicare dei meriti dal punto di vista costituzionale. Non si tratta di ristabilire, ma di stabilire una parità degli uomini e delle donne dinanzi al lavoro. Forse non sono state studiate le ragioni di carattere amministrativo che postulano una abolizione di questi posti; ma basterà accennare alle difficoltà degli organi periferici nel dover stabilire attualmente, con le modificazioni numeriche e di classi, la esatta ripartizione. Forse non è stata considerata sufficientemente quale altalena gli organi periferici devono affrontare per stabilire annualmente classi maschili, classi femminili e classi miste. Di modo che, sotto il profilo etico e sociale questa proposta costituisce certamente un passo in avanti, una agevolazione per quelli che sono i compiti che alla periferia stessa si demandano. Vi è poi il problema delle graduatorie: alle graduatorie femminili con punteggi estremamente alti si oppongono graduatorie maschili con punteggi a volte minimi. Anche la competitività è un elemento che mi pare non possa essere trascurato oggi nella determinazione della graduatoria dei posti.

Ma, come si faceva osservare da parte di un onorevole collega, il passaggio da un tipo di legislazione ad un nuovo tipo di legislazione porta nel tessuto italiano lacerazioni e difficoltà: così mi pare che sia doveroso da parte nostra approfondire i termini del problema e prendere in considerazione sul piano della opportunità tutta la legislazione che si verrà a determinare per quanto riguarda la popolazione magistrale maschile.

Mi permetterò di presentare emendamenti, il primo dei quali tende a far entrare in vigore questa legge col 1° ottobre 1965. A qual fine? C'è una ragione pratica sopratutto in merito ai trasferimenti; e mi pare che non sia opportuno che una legge che entra oggi in vigore debba rivoluzionare questi concetti.

PICCIOTTO. Potrebbe darsi che venisse a rettificare anche altre situazioni.

REALE GIUSEPPE. Questo è un discorso che si deve porre su un piano di opportunità: quando è in corso l'operazione trasferimenti vogliamo terminarla?

Probabilmente si potrebbero anche modificare altre delle situazioni.

Del pari non potrebbe entrare in vigore – se accettato prima del 1° ottobre 1965 anche l'altro emendamento presentato (mi pare) dalla onorevole Savio Emanuela secondo il quale i posti maschili, che sono attualmente scoperti per mancanza di vincitori maschi nell'ultimo concorso espletato, passano alle graduatorie femminili. Questo perché oggi i posti sono tutti occupati, e la nomina non potrebbe avere che un valore strettamente di titolarità, ma non di concreta presa di possesso, col risultato che, così facendo, noi verremmo fin da ora a dare dei vantaggi a degli elementi in una direzione non prevista, danneggiando contemporaneamente tutti coloro i quali – da tempo titolari – aspettano il trasferimento.

Mi pare che, per tutte queste ragioni. lo emendamento relativo all'entrata in vigore dal 1° ottobre 1965 non dovrebbe trovare molti contrasti.

Inoltre, io credo che non possa non tenersi conto, in questa legge, di un'età minima comune alle donne e agli uomini. Come noi oggi, infatti, intendiamo abolire ogni possibile distinzione che favorisca una categoria e non un'altra, così dobbiamo rendere identico il punto di partenza. In ogni caso, non sarei per elevare il minimo di cui trattasi a 21 anni; mi fermerei ai 18, conformemente a quanto previsto in tutte le leggi relative agli impiegati dello Stato.

Né mi pare che l'allungare il periodo di preparazione degli insegnanti, attraverso un biennio di specializzazione dopo l'istituto magistrale, o liceo magistrale, costituisca una disincentivazione, per qunto conacerne il mondo femminile, nei riguardi dell'istituto magistrale stesso. Vorrebbe essere un correttivo per venire incontro al mondo maschile.

Credo, in conclusione, che si convenga sulla opportunità di non porre il limite dei 21 anni per la partecipazione al concorso magistrale.

Non voglio pensare quel che non è stato detto. Mi dispiace che l'onorevole Codignola sia assente, ma quando, in una relazione (« impegno socialista per la scuola ») affer-

ma apertamente che « un'opposizione ai 21 anni nasconde semplicemente la volontà di conservare i troppi istituti magistrali parificati », pone con detta dichiarazione in una luce non certamente convincente il proposito di allargare la preparazione per poter partecipare ad un concorso.

Sono, evidentemente, anche questi dei temi da approfondire, ai fini della possibile immissione di energie sempre più numerose del mondo maschile nella scuola, ma non possono trovare sempre quella unanimità di consensi per quanto vi si sottintende.

Piuttosto, sono disposto ad accedere all'idea che, in ogni concorso magistrale, vi sia una aliquota di posti riservata ai soli esami; a questo modo, infatti, potrebbero effettivamente venire a porsi in competitività i valori del mondo femminile e di quello maschile. Perché oggi, un'attuazione della legge che non tenesse conto di tutto ciò, determinerebbe una situazione di questo genere: che per parecchio tempo entrerebbero nella scuola soltanto le donne avendo gli uomini un punteggio limitato.

Ecco perché mi pare che sarebbe da considerare, anche in termini di concretezza, la posizione di tutti coloro che attualmente sono stati dichiarati idonei nel concorso magistrale. In una situazione transitoria, credo che il problema degli insegnanti idonei meriti una sua considerazione. Anche perché risulta che in molti provveditorati le graduatorie maschile sono esaurite. Si guardi Roma, la quale, nell'ultimo concorso magistrale su 333 posti messi a concorso ha avuto 203 vincitori (137 posti maschili, 152 misti, 44 riservati), lasciando così scoperti ben 130 posti. I quali posti andranno, ed è giusto che sia così, ad aggiungersi alla graduatoria femminile. Ma è altrettanto giusto, mi pare, ed opportuno, che si tenga conto delle graduatorie degli idonei delle altre provincie, onde fare in modo che gli stessi possano trovare una loro sistemazione.

È una problematica che merita, credo, una valutazione attenta in sede di discussione degli articolo e che, penso, non potrà non trovare i necessari consensi, per quella equità che è opportuno sia raggiunta anche nel momento del passaggio da una legislazione ad un'altra.

E vengo finalmente al tema sul quale si è parecchio dibattuto dalle opposte sponde. Penso che vi sia, intanto, una premessa da fare. Si è guardato alla funzione del direttore didattico soltanto sotto il profilo amministrativo. Di tutto ciò non ha fatto misteri lo stesso onorevole Codignola quando si è fermato a questa valutazione. Ora, una delle due: o il direttore didattico ha una funzione eminentemente amministrativa, ed allora non si vede perché nei concorsi che lo stesso deve sostenere, debba esistere anche una prova di cultura generale, filosofica, pedagogica; o al direttore vanno riconosciute quelle attribuzioni che la legge (si guardi alla articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1928) gli riconosce, che non sono soltanto di carattere amministrativo, ma anche didattico e disciplinare. Altrimenti, noi andremmo incontro ad una forma fatalistica di immissione, senza per nulla ottenere un intervento, non dico discrezionale, ma responsabile dello stesso direttore didattico. Il fatalismo lo trovo in questo seguire puramente e semplicemente l'ordine di iscrizione. Capita chi capita; e noi non abbiamo così sostenuto i valori della persona, ma abbiamo lasciato la scelta al caso.

Ora, evidentemente, al direttore didattico non possiamo sottrarre alcune peculiari attribuzioni, come quella didattica, che consiste nell'ordinamento delle classi, nell'assegnare ad ogni classe l'insegnante...

LOPERFIDO. Questa è un'attribuzione didattica, a suo avviso?

PICCIOTTO. Già, lo scegliere a casaccio gli alunni per metterli nelle varie classi;...

REALE GIUSEPPE. La scelta avviene a caso solo quando non è rispettata la libertà dei genitori di destinare i figli nella classe che preferiscono.

PICCIOTTO. Ma nessun genitore ha mai scelto la classe di cui farà parte il figlio.

REALE GIUSEPPE. Può fare questa scelta mandando il figlio in una scuola piuttosto che in un'altra. Sulla base della vostra posizione si potrebbe sostenere, al limite, che si intende favorire le scuole non statali.

PICCIOTTO. Ma nella Costituzione non si fa distinzione di sesso.

REALE GIUSEPPE. Si dice che occorre abrogare tutte le leggi inerenti alla figura del direttore didattico. Al di là dell'articolo 29 della Costituzione, che occorrerebbe abrogare, vi sono altre ragioni per le quali ritengo che tale considerazione non sia da accogliere; considerazioni del genere sono sostenute da dichiarazioni provenienti certo non da parte democratica cristiana.

Inoltre occorre affrontare il problema relativo al rapporto tra programmazione e regioni attraverso una pecisa azione di democratizzazione a tutti i livelli. Si invoca un concetto di democratizzazione a tutti i livelli

della scuola e nel rapporto con gli Enti locali. Non possiamo porre il problema della democratizzazione come problema a sè; ogni provvedimento di legge che operi nelle scuole deve realizzare una maggiore democrazia e determinare una riforma. In altre parole, non dobbiamo compiere l'errore di isolare il momento della democratizzazione, facendo leggi di democratizzazione a sé stanti, ma dobbiamo avere coscienza del fatto che la democrazia si conquista attraverso ogni singola legge. È contraddittorio ritenere che la democrazia si costruisce dal lavoro e voler poi approvare leggi coercitive. Non vedo come si possa parlare di democrazia dove si parla di una norma imperativa che discende dall'alto ed affida al caso la distribuzione dei ragazzi nell'ambito della scuole a seconda del sesso.

Credo che nella ricerca, senza amore di parte, di una soluzione del problema, si ponga in linea di principio la questione se si voglia o no la soppressione, l'abrogazione di quanto possa urtare contro questa realtà; ma si pone anche la prospettiva di una democrazia nella scuola e, se si vorrà, non soltanto il direttore, ma un consiglio di direzione, nella forma che potrà essere studiata, con la partecipazione di insegnanti e genitori, potrà costituire un elemento risolutivo del problema.

Sono contrario alla generalizzazione di fatti particolari. Non si può invocare un caso, che certamente è motivo di mortificazione ma che non può essere riferito a tutte le situazioni, per farne derivare la conseguenza che le cose vanno male. Penso che la Commissione debba un atto di riconoscimento a tutti i presidi e direttori che correttamente svolgono il loro lavoro; non mi sento di esprimere una parola di sfiducia solo perché è emerso un caso che ha suscitato scandalo. Credo che oggi non si possa andare oltre a quanto la proposta Savio ha stabilito. Abbiamo già affermato (si ricordi l'intervento dell'onorevole Franceschini della precedente legislatura) che se una volontà di convergenza esiste, se una risposta va data a tutto il mondo della scuola – dalla quale veniamo e nella quale crediamo profondamente – si deve attuare quanto è stato prospettato ai fini di una correzione momentanea di una situazione difficile, per una serie di considerazioni di carattere pedagogico e democratico.

Credo che attraverso questa via il cammino della proposta di legge non dovrebbe essere difficile.

PRESIDENTE. Ho l'impressione, colleghi, che la Commissione sia alquanto nervosa (forse a causa del tema, così avvincente, oggi toccato) e che, pertanto, abbia bisogno di un po' di riposo. Mi permetterei perciò di interrompere la discussione, anche per coordinare i vari interventi, che ci auguriamo siano quanto più ampi possibile, perchéé la legge lo merita. Finora sono intervenuti 14 colleghi; sarebbe forse bene che intervenissero tutti. Peraltro credo – e lo dico amichevolmente – che una soluzione si stia profilando, sia pure attraverso tanti interventi; sarebbe forse il caso di andare a vedere detta soluzione e poi di continuare a parlare in linea generale.

In ogni caso, rinvierei il seguito dell'esame del provvedimento a venerdì.

BADINI CONFALONIERI. Circa la sua osservazione, onorevole Presidente, che evidentemente condivido, e non solo per deferenza, vorrei far rilevare che, se coloro che ci hanno preannunciato numerosi emendamenti ce li facessero avere in tempo, la discussione potrebbe avviarsi su un terreno di maggiore concretezza.

PRESIDENTE. Certamente. I colleghi che intendono proporre emendamenti dovrebbero consegnarli entro domani sera.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione avrebbe niente in contrario a che la discussione fosse ripresa mercoledì prossimo e no nvenerdì? È riunito il Consiglio Nazionale della D.C., di cui sono membro, ed alle cui sedute desidererei partecipare.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi è nulla in contrario, il seguito della discussione del provvedimento al nostro esame è rinviato a mercoledì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI